



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 del 22/12/2021

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti cinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BAILO CARLO - Sindaco	No
2. LOGUERCIO MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
3. SALUSSOLIA GIANNA - Consigliere	Sì
4. FRA' ELENA - Consigliere	Sì
5. CAVALLONE PAOLO - Consigliere	Sì
6. SASSO MARIA - Consigliere	Sì
7. PANIZZA MATTEO - Consigliere	Sì
8. FRANCESE MAURO - Consigliere	Sì
9. PICCO GIOVANNI - Consigliere	Sì
10. BUSSA VILMA - Consigliere	Sì
11. VIGANI LUCIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Corrado CELLOCCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LOGUERCIO MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.165 DEL 15/12/2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Relazione il Responsabile del Servizio Finanziario

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il decreto legislativo 175/2016 (modificato dal D.Lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

l'articolo 20 TUSPP obbliga le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente "l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib.19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che:

la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";**

Premesso che:

l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 30/09/2017 con deliberazione n. 23,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 21/12/2018 con deliberazione n. 56 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

mentre, per gli esercizi 2019 e 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni n.46 del 18/12/2019 e n. 32 del 21/12/2020;

Pertanto, dopo tali revisioni delle partecipazioni, il Comune di Bianzè risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- **A.S.M. Vercelli S.p.a. (già A.T.E N.A. S.p.a.);**
- **CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l.;**

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente (**Allegato A**);

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il citato Piano;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore sul piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario e tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato:

Astenuti: nessuno
Favorevoli: dieci
Contrari: nessuno

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2021** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU;

Con ulteriore votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato:

Astenuti: nessuno
Favorevoli: dieci
Contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Vice-Sindaco
LOGUERCIO MASSIMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)

Il Segretario Comunale
Dr. Corrado CELLOCCO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)